

Club Milanese Automotoveicoli d'Epoca

Proposta di modifiche da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci – 27 marzo 2013

STATUTO

Costituzione

Art. 1

L'Associazione si denomina: **C.M.A.E.** (Club Milanese Automotoveicoli d'Epoca).

E' un'associazione libera, senza fini di lucro, apolitica e apartitica.

Sede

Art.2

Il Club ha sede attualmente in Milano - Corso Monforte 41.

Scopo

Art. 3

Le finalità del Club sono di carattere etico, culturale e sportivo nel campo della promozione e valorizzazione del motorismo storico.

Durata

Art. 4

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Categorie di Associati

Art. 5

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono essere Soci effettivi del C.M.A.E:

Soci Ordinari – sono coloro che, appassionati di motorismo storico, aderiscono al Club contribuendo con il pagamento delle quote associative e con l'attività partecipativa alla vita del Club.

Le persone giuridiche sono rappresentate esclusivamente dal loro Legale Rappresentante.

Soci Familiari - sono persone fisiche familiari conviventi del Socio Ordinario, appassionati di motorismo storico, aderiscono al Club contribuendo con il pagamento delle quote associative e con l'attività partecipativa alla vita del Club.

Soci Giovani – sono coloro che, appassionati di motorismo storico, aderiscono al Club contribuendo con il pagamento della quota associativa e con l'attività partecipativa alla vita del Club.

Il Regolamento definisce l'età massima, oltre la quale divengono Soci Ordinari

Soci Onorari – sono coloro che si sono distinti per chiari meriti nel campo del motorismo, studiosi e comunque ritenuti meritevoli di questa qualifica. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo e sono esenti dal pagamento della quota di associazione, ed hanno tutti i diritti alla pari dei Soci ordinari.

Soci Sostenitori – sono Soci che, oltre alla quota associativa, concorrono con donazioni e contributi.

Hanno diritto di voto i Soci maggiorenni ordinari, giovani, onorari e sostenitori.

Organi del C.M.A.E.

Art. 6

Sono Organi del C.M.A.E.:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Presidente del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Revisori legali
- Il Collegio dei Probiviri

Le modalità di partecipazione dei Soci agli Organi del C.M.A.E. e le modalità di elezione alle cariche sociali, sono stabilite dalle disposizioni previste dal Regolamento

Assemblea dei Soci

Art. 7

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata di diritto il terzo mercoledì del mese di marzo di ciascun anno solare, per l'approvazione del consuntivo delle entrate e delle uscite, e per quant'altro all'ordine del giorno.

L'indicazione dell'orario e del luogo prescelto per la riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno saranno comunicati ai Soci mediante avviso esposto nella sede sociale a far data dal 1° del mese di marzo di ciascun anno.

Potrà eventualmente essere data ai Soci ulteriore comunicazione a mezzo posta ordinaria, fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione deciso dal Consiglio Direttivo.

La convocazione di altre eventuali assemblee ordinarie o dell'assemblea straordinaria sarà fatta mediante plico postale ordinario o altro strumento atto a garantire al Socio la conoscenza di data, ora, luogo e ordine del giorno della nuova assemblea.

L'Assemblea delibera in ogni caso con i quorum stabiliti nel Regolamento.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza, il Vice Presidente, verifica e dichiara la regolare costituzione dell'Assemblea.

Assemblea Ordinaria

Art. 8

L'Assemblea Ordinaria, regolarmente costituita, può validamente deliberare a maggioranza, quale che sia il numero dei Soci partecipanti, in proprio o per delega, sui seguenti argomenti:

- Elezione degli Organi Sociali
- Esame ed approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo annuale
- Politiche dell'Associazione
- Argomenti proposti all'ordine del giorno dai Soci secondo le previsioni del Regolamento.

Assemblea Straordinaria

Art. 9

L'Assemblea Straordinaria, regolarmente costituita, può validamente deliberare, a maggioranza assoluta, quale che sia il numero dei partecipanti in proprio, per delega sui seguenti argomenti:

- Revisione e modifica dello statuto;
- Scioglimento e liquidazione dell'associazione;
- Devoluzione del patrimonio residuo.

Delle riunioni assembleari verrà redatto verbale a cura del Presidente e del Segretario e cronologicamente archiviato.

Votazioni

Art. 10

Sia per le Assemblee Ordinarie che per le Assemblee Straordinarie le votazioni avvengono normalmente in forma palese, con prova e controprova.

Il voto è espresso per alzata di mano salvo che almeno un terzo dei Soci presenti, in regola col pagamento delle quote annuali, chieda che le votazioni avvengano con scheda segreta.

Tutte le votazioni per le cariche Sociali sono a scheda segreta.

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Art. 11

Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri eletti.

Egli presiede di diritto alle sedute dell'Assemblea dei Soci ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per altri due mandati.

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

Art. 12

Il Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo assume pro-tempore la rappresentanza legale dell'Associazione.

Consiglio Direttivo

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è l'organo dirigente dell'Associazione.

Viene nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da sette a undici membri secondo la determinazione dell'Assemblea stessa compreso il Presidente del Consiglio Direttivo; dura in carica tre esercizi sociali e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Risultano eletti i Soci che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Qualora, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio rinunciasse all'incarico, questi verrà sostituito con il primo dei non eletti.

Qualora rinunciasse contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio Direttivo e si dovrà convocare una nuova Assemblea dei Soci e procedere a nuove elezioni.

Gli eletti provvedono nella prima riunione del Consiglio, convocato dal Consigliere che ha raccolto il maggior numero di preferenze, a nominare tra loro il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo provvede:

- alla stesura, aggiornamento e modifica del Regolamento dell'Associazione;
- alla scelta e gestione della Sede dell'Associazione stessa
- alla decisione di assunzione o licenziamento del personale necessario
- alla gestione organizzativa ed economica di tutte le attività sociali
- alla nomina di Soci Onorari

Ha il potere, deliberando a maggioranza qualificata, di non accogliere la domanda di iscrizione o di espellere dall'Associazione il Socio nei casi espressamente previsti da Regolamento.

Sedute del Consiglio Direttivo

Art. 15

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

In caso di parità nella votazione prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale che verrà cronologicamente archiviato.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri, mediante avviso pubblico affisso in sede e/o con mezzi adeguati.

Il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Alle sedute del Consiglio Direttivo deve partecipare almeno uno dei Revisori Legali

Il Collegio dei Revisori legali

Art. 16

Il controllo dell'amministrazione del C.M.A.E. è affidato ad un Collegio di Revisori legali composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Essi vengono eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci; almeno uno di essi deve essere scelto tra gli iscritti agli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Istituiti e/o presso il Registro come da D.M. 12 Aprile 1995 e successive modificazioni.

Durano in carica tre esercizi e comunque fino alla loro sostituzione.

Il Collegio dei revisori legali è chiamato a vigilare secondo quanto previsto dal Codice Civile e dai Principi contabili in vigore alla data ed in particolare al pieno rispetto delle finalità di scopo dell'Associazione.

Il Collegio dei Proviviri

Art. 17

Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci; restano in carica tre esercizi e comunque fino alla loro sostituzione.

Il Collegio dei Proviviri è chiamato a giudicare, con competenza esclusiva e decisione inappellabile, sulle controversie e sulle materie previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

Il Collegio decide anche come arbitro in via irrituale e secondo equità con dispensa da ogni formalità e vincolo di procedura, semprechè sia garantita alle parti ogni più ampia facoltà difensiva.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

Candidature

Art. 18

Le candidature agli organi sociali devono essere presentate a norma di Regolamento.

Patrimonio

Art. 19

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalla quote sociali annuali che i soci sono tenuti a versare nei termini indicati dal Consiglio Direttivo, da ogni altro versamento dei Soci connesso con gli scopi dell'Associazione, da eventuali lasciti, donazioni e contributi anche di terzi.

I fondi raccolti saranno impiegati per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali dell'esercizio. Eventuali avanzi o disavanzi saranno devoluti all'esercizio successivo.

E' fatto comunque divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo limitazioni di legge.

Norme generali

Art. 20

Tutte le cariche sociali sono onorifiche; potranno dar luogo solamente a rimborsi spese effettivamente sostenute e documentate.

Scioglimento

Art. 21

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci che sola potrà deciderlo e ratificarlo, provvederà alla nomina

del Liquidatore ed indicherà la destinazione da darsi al Patrimonio Sociale che dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad Ente senza scopo di lucro con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo.

**Rapporti
tra Soci e Associazione**

Art. 22

Per la regolamentazione dei rapporti tra i Soci e tra essi e l'Associazione, valgono le norme del presente Statuto e del Regolamento.

Per quanto non contemplato dal presente Statuto e dal Regolamento, valgono le norme sulle Associazioni previste dal Codice Civile Italiano